



COMUNE DI FERLA

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Leggi Regionali n° 18/1995 e n° 2/1996

Parte I

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 01/03/95 n.° 18 e alle successive modifiche ed integrazioni apportate dalle L.R. n° 2/96 e n. 28/99 disciplina ai sensi dell'art. 21 Bis l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche nel territorio comunale.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate e no, scoperte o coperte.

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico servizio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Tale commercio può essere svolto nel seguente modo:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10, art. 8, comma 9 L.R. n° 18/95) dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (l'uso quotidiano consiste nel dover disporre della superficie concessa per almeno 5 giorni la settimana);
- b) su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
- c) su aree pubbliche, purché in forma itinerante e comunque, segnatamente con esclusione delle aree limitrofe ai monumenti archeologici, ai luoghi di culto, alle strutture dell' A.S.P., agli edifici scolastici, in tutte le vie e le strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti, senza intralciare la sede di scorrimento ed in tutte le arterie ad intenso traffico veicolare
- d) su aree pubbliche date in concessione in occasione di mercati e fiere locali, che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, fiere-mercato e/o sagre che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe, in cui la concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni di fiera-locale, fiera-mercato o sagra;

Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazioni al Commercio su Aree Pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Procedure attuative del Regolamento

Competenze del Settore - Attività Produttive e Mercati

Il servizio o unità operativa - Attività Produttive e Mercati del Comune, in attuazione del presente Regolamento, provvede a:

- a) convertire le autorizzazioni commerciali già esistenti ai sensi della Legge n° 398/76;
- b) rilasciare nuove autorizzazioni per posteggi resisi vacanti o vacanti al momento della presa d'atto, in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico esercizio (art. 835 c.c.) o messe da uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune, da utilizzare giornalmente, settimanalmente a carattere stagionale o pluriennale;
- c) rilasciare le autorizzazioni in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della L.R. n° 18/95 e della circolare esplicativa n° 4754 del 06/04/1996 emanata dal competente Assessorato Regionale e della Circolare esplicativa prot. n° 14022 del 05/11/1996;
- d) rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante su qualsiasi area, con esclusione delle aree ad intenso traffico veicolare, nonché quelle previste dall'art. 1 del presente Regolamento;
- e) proporre quanto segue:
 - verifica e aggiornamento del contingente esistente, con eventuale ampliamento, sulla base delle attuali caratteristiche economiche del territorio, delle esigenze della rete distributiva in relazione alla capacità di domanda ed in equilibrio con le altre forme di distribuzione;
 - istituzione di nuove aree mercatali;
 - Aree Pubbliche da utilizzare giornalmente;
 - Aree Pubbliche da utilizzare settimanalmente;
 - Aree Pubbliche stagionali da utilizzare giornalmente e/o settimanalmente;
 - Aree Pubbliche da utilizzare in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della L.R. n° 18/95 e della Circolare esplicativa n° 4754 del 6 aprile 1996 emanata dal competente Assessorato Regionale e della Circolare esplicativa prot. n°14022 del 05/11/1996;
 - Aree Pubbliche da utilizzare per l'esercizio del commercio in forma itinerante su qualsiasi area, con esclusione delle arterie ad intenso traffico veicolare;
 - Aree Private soggette a servitù di pubblico esercizio (art.835 c.c.) o messe da uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 1, 2 e 3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione e la destinazione delle aree messe a disposizione dai privati, i quali hanno titolo prioritario a che siano assegnati i posteggi così come previsto dall'art.8 della L.R. n° 18/95. Ogni quadriennio la individuazione delle aree potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza;
 - approvazione mappatura generale di tutte le aree mercatali;
 - modifica ed integrazione del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;

Art. 3

Posteggi

Si definisce posteggio la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività. Essa può essere attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, purché data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente, settimanalmente e quindicinalmente.

In occasione di riunioni straordinarie di persone "fiera locale", la concessione potrà assumere il carattere della occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate da operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

I posteggi sono delimitati da una segnaletica orizzontale intervallata da almeno cm. 100 tra un posteggio e l'altro.

Gli assegnatari dei posteggi debbono curare che i posteggi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli intestatari dei posteggi, in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa

La domanda deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere dichiarazione relativa a:

- a) Nome, luogo e data di nascita, residenza, e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) Codici fiscali e/o Partita I.V.A.;
- c) Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 comma 3 della L.R. 28/99 se trattasi di Autorizzazioni del settore alimentare, mentre per quanto riguarda la somministrazione occorre possedere il requisito professionale previsto dal combinato disposto dell'Art.2, comma 2, lettera C), e del comma 3 dello stesso art.2 di cui alla Legge 287/91;
- d) Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessario del numero di posteggio, se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (numero civico, ecc.) se al di fuori di tale area, nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18;

Qualora il rilascio della Autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1 , comma 2, letto a) è efficace per il solo territorio del Comune in cui insiste l'area mercatale..
2. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) è efficace per il solo territorio del Comune in cui insiste l'area mercatale.
3. L'Autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art.20 della L. R. n°28/99 ed è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.
4. Coloro che intendono esercitare l'attività di vendita di cui al comma 3 nei Comuni diversi da quello di residenza, dovranno munirsi di apposito nulla - osta rilasciato dal Comune cui viene rivolta l'istanza.
5. L'Autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
6. L'Autorizzazione rilasciata per il Commercio su Aree Pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'Autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei Comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei Comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'art.8, comma 3, della L. R. n°28/99.
8. L' iter deve essere concluso entro 90 giorni.

ART. 6

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La Concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'Autorizzazione anche a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio, quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a novanta giorni per ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, su apposita segnalazione del servizio annonario, dichiara decaduta la Concessione e la comunica all'interessato unitamente alla decadenza della relativa Autorizzazione.

ART. 7

AREE DI MERCATO GIA' ISTITUITE

Rilevato che con Delibera Consiliare N.46 del 25.05.1996 è stata approvata - ai sensi dell'art. 8/bis della L.R. n° 18/95, modificata dall'art. 4 della L.R. n° 2/96 – la presa d'atto dei mercati esistenti nel territorio del Comune di Ferla, conseguentemente il Servizio - Attività Produttive e

Mercati - nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti per la disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche, ha ottemperato agli adempimenti previsti.

Tutto ciò premesso, allo stato attuale nel territorio del Comune di Ferla sono costituite ed operanti le seguenti aree mercatali:

Esercizio dell'attività di commercio su aree Pubbliche nella forma di cui :

- All' art. 1 comma 2 lettera A)

AREA DI POSTEGGIO	MQ.	SETT. MERC.	NOTE
Interno alla Villa Comunale	6,00	I (Alimentari) con Somministrazione di alimenti e bevande	

Esercizio dell'attività di commercio su aree Pubbliche nella forma di cui :

- All' art. 1 comma 2 lettera B)

MERCATO QUINDICINALE DEL MARTEDI' IN VIA REGINA MARGHERITA E STRADE LIMITROFE

N° POSTEGGI	MQ.	SETT. MERC.	NOTE
n. 6	96	I (Alimentari)	
n. 40	640,00	II (Non Alimentari)	
Totale n. 46	736,00	=====	

ART. 8

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE MERCATALI GIA' ISTITUITE

A norma di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L.R. 18/95 e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e del Comando di Polizia Municipale, l'ampiezza delle aree mercatali già istituite ed indicate all'art. 7 del presente Regolamento è così rideterminata:

Esercizio dell'attività di commercio su aree Pubbliche nella forma di cui :

- All' art. 1 comma 2 lettera A)

CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CHIOSCHI	MQ.	SETT. MERC.	NOTE
CHIOSCO COMUNALE Interno alla Villa Comunale	6,00	I (Alimentari) con Somministrazione di alimenti e bevande	

MERCATO QUINDICINALE DEL MARTEDI' IN VIA REGINA MARGHERITA E STRADE LIMITROFE

N° POSTEGGI	MQ.	SETT. MERC.	NOTE
n. 6	96	I (Alimentari)	
n. 40	640,00	II (Non Alimentari)	
Totale n. 46	736,00	=====	

L'assegnazione dei posteggi integrativi avverrà con le procedure e modalità previste dal presente Regolamento, nel rispetto delle norme sia regionali che nazionali che regolano la materia.

Sebbene la normativa vigente escluda le fiere dalla pianificazione del Consiglio Comunale, rinviando tutto alla competenza del Sindaco, si ritiene opportuno indicarle nel presente regolamento, ai fini esclusivi di informativa sia a favore degli operatori del settore che dei consumatori le principali manifestazioni fieristiche.

Pertanto, il numero dei posteggi è suscettibile di variazione annuale, poiché verrà applicata la procedura di cui all'art.11 comma 3 della legge regionale n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni, così come richiamato a tal proposito dall'art. 1 lett. B) e l'art. 11 lett. B) della Circolare dell'Assessorato Regionale della Cooperazione del Commercio dell'Artigianato e della Pesca n° 4754 del 06/04/1996 :

- **FIERA DI S. SEBASTIANO**

Si svolge di norma il 19 e 20 luglio , è dislocata nel tratto di Via Vittorio Emanuele che va dall'incrocio di via Garibaldi all'incrocio di Via Madonna delle Grazie.

- **LITHOS**

Si svolge di norma la prima domenica di settembre con inizio il venerdì e il sabato precedenti, è dislocata in via del Mercato, nel tratto tra la via E. Lanteri e la via Calvario.

ART. 9

ISTITUZIONE NUOVE AREE MERCATALI

Il Consiglio Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e del Comando di Polizia Municipale per ciò che compete la viabilità, ai sensi dell'art.8 comma 13 della succitata legge, istituisce le seguenti nuove aree mercatali:

Esercizio dell'attività di commercio su aree Pubbliche nella forma di cui:

- All' art. 1 comma 2 lettera B)

N° POSTEGGI	MQ.	SETT. MERC.	UBICAZIONE	NOTE
n. 4	64	I (Alimentari)	Via Del Mercato	Il mercoledì
n. 2	32	I (Alimentari)	Via Delle Grazie, angolo via Roma	Il venerdì
n. 3	48	I (Alimentari)	Via S. Sofia, angolo via Savonarola	Il martedì
Totale 9	144			

Parte II

Capo I

Disposizioni relative al Commercio su Aree Pubbliche nella forma prevista

dall'art.1 comma 2 lettera a) della L. R. n° 18/95 integrata e modificata dalla L.R. 2/96

(Aree di tipo "A")

ART. 10

DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni alla settimana.
2. Il presente capo si applica a tutte le Autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

ART. 11

CRITERI PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione di cui l'art.2 comma 2 della L.R. 1 marzo 1995 n°18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per il quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'Autorizzazione nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito dello stesso mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola Autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
4. Qualora in un mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di Autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'Autorizzazione è presentata con le modifiche di cui al precedente art.4 ai sensi e per gli stessi effetti del D.P.R. n° 445/2000 relativa all'auto certificazione.
6. Le domande di rilascio dell'Autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare intendendosi per tale sia il numero dei componenti che il reddito familiare (da accertare mediante certificato ISEE valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate) ed - in caso di parità - della maggiore età del richiedente.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si ritiene accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. marzo 1995 n° 18.

ART. 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

COMPUTO PRESENZE

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi ed altro di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

Nel caso di aree poste all'interno dei mercati, in riferimento al comma 3 dell'art.13 della L.R. n°18/95, i posteggi non occupati entro le ore 8.00 sono assegnati a sorteggio. Il sorteggio potrà effettuarsi in presenza del rappresentante dell'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa e del rappresentante dell'Amministrazione Comunale presente all'interno del mercato.

Sono ammessi al sorteggio i titolari di Autorizzazione Amministrativa di tipo "C" .

Parte II

Capo II

Disposizioni relative al Commercio su Aree Pubbliche

nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera b) della L.R. n° 18/95

integrata e modificata dalla L.R. n°2/96

(Aree di tipo B).

ART. 13

LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

1. Per lo svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche nelle forme stabilite dall'art.1 comma 2 lettera b) della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e le relative modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla Legge n°59/63.

L'Ufficio presso il quale va presentata la documentazione è l'Ufficio Attività Produttive.

2. In ciascun provvedimento dovranno essere indicati:

- a - l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 14

PLANIMETRIE

1. Presso l'Ufficio dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

ART. 15

NORME IGIENICO-SANITARIE

- a. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, e di somministrazione di alimenti e bevande.
- b. Il Commercio su Aree Pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo il rispetto della Circolare Assessoriale n° 3 del marzo 2000 in materia di norme igienico - sanitarie, il rispetto delle Ordinanze Ministeriali nonché dei Decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
- c. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolte in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.
- d. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 16

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DEL POSTEGGIO

1. Decade dall'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizia l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. L'Autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso di decadenza del posteggio;
 - b) per perdita dei requisiti soggettivi.
3. Il Sindaco può revocare, sentita la Commissione di mercato cui all'art.19 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o in caso di rideterminazione delle aree a seguito di pianificazione territoriale giusta L.R. n°28/99 art.5, senza alcun onere per l'amministrazione comunale.
In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
4. Il posteggio sostituito dovrà essere reperito nell'ambito di posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
5. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di Polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori o altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.
7. Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

ART. 17

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il canone per la concessione del suolo pubblico è determinato applicando le tariffe individuate in rapporto alla durata e alla tipologia dell'occupazione e per unità di misura corrispondente al metro quadrato.

Le tariffe subiscono variazioni inerenti la dislocazione territoriale dei posteggi.

Per quanto attiene i termini e le modalità per il pagamento dei canoni si applicano le seguenti procedure:

Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale ovvero mediante le altre forme di riscossione che la Giunta Municipale riterrà di adottare in applicazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Se i termini di approvazione del bilancio preventivo

sono differiti ad una data successiva al 31 dicembre e se la giunta municipale con propria deliberazione ha modificato le tariffe della TOSAP, il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di Marzo dell'anno di riferimento.

Se il canone è uguale o superiore ad €. 250,00 (duecentocinquanta), la somma dovuta può essere pagata in 2 rate anticipate, - gennaio, luglio - oppure - marzo, settembre- senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale TOSAP, se riconducibili al commercio su aree pubbliche.

ART. 18

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune, che si assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività del mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico - sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra, è demandata anche all' A.S.P. di Siracusa.
4. Le operazioni di allestimento degli stands devono iniziare alle ore 7.00, e carico e scarico merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima delle attività di vendita all'interno del mercato.
5. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
6. Le tende di protezione del banco di vendita, debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 m., nel punto più basso.
7. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
8. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, di musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
9. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentono, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

ART. 19

INDIRIZZI PER LA FISSAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt.8 comma 2 e art.10 della L.R. n°18/95, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a) Inizio delle vendite non prima delle ore 08.00 e fino alle ore 14.00;

- b) Fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore, salvo deroghe in occasione di particolari festività.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art.10 comma 3, della L.R. n°18/95, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, e non possono essere stabiliti limitazioni a seconda dei settori merceologici.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

CAPO III

COMMERCIO ESERCITATO SU QUALSIASI AREA PURCHÉ IN

FORMA ITINERANTE (TIPO "C")

ART. 20

VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.2 della L.R. n°18/95, l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito con le modalità previste dall'art.20 della L.R. n°28/99.

ART. 21

RILASCIO NULLA OSTA ART. 2 COMMA 8 L.R. N°18/95

1. L'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni, e subordinata al rilascio del Nulla - osta previsto dal comma 8 dell' art. 2 della L.R. 18/95.
2. L'operatore che intende ottenere il Nulla - osta dovrà formulare apposita istanza almeno sette giorni prima dall'inizio dell'attività nel territorio comunale indicando, nella stessa, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, nonché il periodo per il quale è richiesto il Nulla Osta.
3. Il Nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e potrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco, nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 dell' art. 8 della L.R. 1 Marzo 1995 n° 18.

ART. 22

TEMPO DI SOSTA CONSENTITO

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. n° 18/95 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n°59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di **30 minuti**. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra di loro almeno **100 (cento) metri**
2. Non è consentito all' operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

ART. 23

LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le vie e le strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti, senza intralciare la sede di scorrimento ed in tutte le arterie ad intenso traffico veicolare.

Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del Commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di 100 metri dal limite dell'area individuata come Mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della L.R. n° 18/95.

CAPO IV

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

ART. 24

DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE AREE

1. Per fiera o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.
2. Le aree destinate a fiere e/o sagre possono essere individuate dal Sindaco. Lo stesso può dare indicazioni al competente Ufficio Commercio in ordine alle aree da destinare per fiere e/o

sagre nell'ambito del territorio. I posteggi potranno essere assegnati in base ai settori merceologici e alle esigenze della viabilità.

3. Per sagre s'intende la promozione di prodotti tipici e la valorizzazione di prodotti locali. Per le stesse si impone il rispetto delle norme igienico - sanitarie, pertanto i richiedenti devono ottenere Autorizzazione sanitaria per i giorni previsti o attestato HCCP con indicazioni precise sulla provenienza dei prodotti e l'attrezzatura da utilizzare deve risultare idonea. Vedi Circolare Assessoriale Sanità Regione Sicilia n°866 del 17/04/96.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE / MERCATI E SAGRE

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

ART 26

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE - MERCATO O SAGRE

1. I. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiere - mercato o sagre, devono essere presentate con le stesse modalità di cui agli articoli 5 e 12 della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa;
2. La concessione del posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative Autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di Autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera C , della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 e, fra questi, e coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera di cui trattasi;
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera - mercato, essi potranno essere assegnati a sorteggio a qualunque operatore munito di una qualsiasi Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale, e l'Ufficio competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio della fiera.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, purché presente.
7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

8. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze in fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.
9. In caso di sagre, manifestazioni, eventi locali straordinari, riunioni straordinarie di persone e festività, non programmabili o non programmati o non preventivamente istituiti nei tempi utili, per le domande dirette all'ottenimento della concessione di un posteggio, si può prescindere dal rispetto delle modalità e dei termini di cui al commi 1 e del termine di cui al comma 5 del presente articolo. In tale ipotesi, qualora le domande eccedono i posteggi disponibili, l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo sorteggio.
10. In caso di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, trova applicazione l'art. 41 della L. 4 aprile 2012, n. 35.

ART. 27

VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

È consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

1. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli. nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

ART. 28

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia a cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali di igiene per le parti di competenza.

ART. 29

CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il canone per la concessione del suolo pubblico è determinato sulla base delle disposizioni legislative e i regolamenti vigenti ed è applicato secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

ART. 30

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'ASP.

5. Il Sindaco può con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area nella quale insiste la fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È ammesso l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete e nel rispetto dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia di inquinamento acustico.
10. E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

ART. 31

AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

Il rilascio di Autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere aventi carattere socio culturale (art.4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino in possesso dei requisiti previsti.

1. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di Autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
2. Le Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) tali iniziative saranno caratterizzate dalla univocità dell'evento.

ART. 32

MERCATI STRAORDINARI

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari può essere stabilita previo il parere, non obbligatorio e non vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta

degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale.

2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

ART. 33

ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEGLI ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente Regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposta alla struttura.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL VENDITORE

ART. 34

OBBLIGHI DEI VENDITORI

I venditori possono occupare lo spazio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale e non possono ingombrare aree poste al di fuori del proprio posteggio.

La merce esposta in vendita non può essere collocata ad una altezza superiore a mt. 3,50 e comunque non inferiore ad un metro e 80 dal suolo, fermo restando la merce esposta sui banchi.

I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei consumatori e degli esercenti.

Ogni stand deve essere munito di un contenitore per la raccolta dei rifiuti o di un sacco a perdere, a cura del concessionario del posteggio.

L'operatore deve lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rimuovere da essa i rifiuti.

La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita, i relativi cartellini, o un cartello cumulativo dei prezzi, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.

Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità superiore.

Non possono essere provocati fuochi tanto nell'area mercantile che nelle adiacenze.

Il Comune provvederà a predisporre attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.

E' vietato all'operatore eseguire pubblicità fonica con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, dalle ore 6,00 alle ore 8,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 in poi.

ART. 35

CONTEGNO DEI VENDITORI

Nell'attività di vendita devono essere usati da parte degli operatori modi cortesi verso il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.

E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel mercato.

E' vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intramettersi, senza richiesta di parte, durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazione di prezzi.

ART. 36

FRODI SUL PESO E SULLA QUALITÀ

Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella qualità che nella quantità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalle normative.

ART. 37

COLLOCAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI

Il Comune può prescrivere determinati tipi di banchi ed attrezzature da usarsi nei mercati.

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti, con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati congelati, o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti e se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli adeguatamente attrezzati.

Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica salvo che sia utilizzato da operatori con veicoli adeguatamente attrezzati e comunque esercitato secondo le vigenti disposizioni in materia.

Le sostanze alimentari avariate o sofisticate debbono essere sequestrate e poste a disposizione delle Autorità Sanitarie. Nel caso in cui sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, le Autorità Sanitarie ordinano la distribuzione dei prodotti sequestrati previo campionamento (Art. 20 D. P. R. n°327/80).

Le derrate alimentari poste in vendita nei mercati devono essere tenute in modo che possono essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari addetti alla vigilanza Sanitaria.

Le merci debbono essere messe bene in vista del pubblico, onde il compratore non possa essere ingannato. Le derrate poste in vendita, all'atto dell'acquisto, debbono essere pesate al netto; è consentito l'uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle vigenti leggi.

ART. 38

DIVIETI DI VENDITA

Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme igienico sanitarie. Si intendono posti in vendita, i prodotti che si trovano nell'area di posteggio.

Non possono essere venduti e posti in vendita prodotti non contemplati dall'autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione Comunale.

I Prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.

Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

E' fatto divieto vendere cere e materiale liturgico in forma itinerante nelle aree attinenti le chiese, ad una distanza inferiore a 100 metri).

ART. 39

VENDITA DI ANIMALI PER USO ALIMENTARE

Nei mercati è proibito macellare, spennare o sviscerare animali, è altresì vietato indossare grembiuli sanguinanti alla visita del pubblico.

Il pollame deve essere posto in vendita già spennato e sviscerato, i conigli liberati dalle parti distali degli arti e sviscerati.

Le norme del presente articolo non sono applicabili ai prodotti ittici.

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 40

MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti idrici ed elettrici esistenti, senza la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.

Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti.

Nel caso che gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 41

FURTI - INCENDI

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei mercati.

ART. 42

BILANCE

Le bilance debbono essere vidimate dall'Ufficio Metrico ed esattamente equilibrate con i livelli bene in vista dalla parte degli acquirenti.

ART. 43

DIVISA DEI VENDITORI - TENUTA DEL POSTEGGIO

I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti, e possibilmente avere un camice di colore chiaro. Chi vende salumi, carni, formaggi, pasta e simili prodotti alimentari deve indossare un camice di colore chiaro sempre pulito e copricapo.

Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori ecc. debbono essere sempre puliti.

E' vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivo odore e di esalazioni nocive.

ART. 44

CONTROLLO DELLE MERCI

Gli organi di sorveglianza nei mercati hanno il diritto di prendere visione dei documenti riguardanti l'origine e la provenienza della merce esposta in vendita o comunque esistente nell' ambito del mercato.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

SANZIONI

1. L'operatore che esercita il Commercio su Aree Pubbliche senza la prescritta Autorizzazione, fuori dal territorio o posteggio previsto dall'Autorizzazione stessa e non rispetta i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività, nonché la distanza individuata dal presente Regolamento tra due soste susseguenti, è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,94 ad €.1.549,37.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti posti per motivi di viabilità o di carattere igienico- sanitario o di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 ad €. 516,46; analoga sanzione viene elevata a coloro che non rispettano l'obbligo di lasciare giornalmente l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.
3. La vendita e l'esposizione di prodotti non compresi nell'Autorizzazione è punita con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'Autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,94 ad €. 1.549,37 .
4. L'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa e il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa i rifiuti prodotti dallo stesso operatore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 ad €. 516,46 .
5. Agli effetti dell'art.20, comma 1 della L.R. n°18/95 non fa parte delle attrezzature o di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
6. Così come previsto dal comma 9, dell'art.20 della citata L.R. n°18/95, equivale alla distruzione delle merci sequestrate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

ART. 46

RINVIO A LEGGI E E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Leggi e Regolamenti generali in vigore, ed in particolare le disposizioni contenute nella L.R.1 marzo 1995 n° 18, nella L.R. 8 gennaio 1996 n° 2, nella L.R. n° 28/99, D. Lgs. n. 59/10 .

Per i produttori agricoli, singoli o associati, trova applicazione il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.